



LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale - Liceo Linguistico
Liceo Linguistico Internazionale Esabac - Liceo Scientifico
Liceo scientifico Sportivo

LICEO STATALE - "NICCOLO" JOMMELLI-AVERSA

Prot. 0013618 del 20/12/2022

I (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI IN USO A TERZI

approvato in sede di Consiglio di Istituto del 19/12/2022

- Vista la Legge N° 517 del 1977 che all'art. 12 c.b prevede la possibilità di utilizzazione degli edifici ed attrezzature scolastiche fuori dell'orario di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- Visto il D. Lgs. n.297/94 (testo unico); articolo 96;
- Visto l'Articolo 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 modificato dall'art. 38 del Dlgs 126 che così recita :

Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n 107 del 2015.
3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Preso atto

- Che ogni autorizzazione deve fare, comunque, conto con la circostanza, assai nota, che per le attività oggetto della concessione, non è prevista la presenza di personale della scuola e che quindi tali attività non possono essere di Responsabilità del Dirigente Scolastico; e che gli interventi strutturali e la manutenzione della scuola necessari al mantenimento della sicurezza e igiene ai sensi del Dlgs 626/94 art 4 c.12 è di responsabilità dell'ente locale proprietario della scuola.

- Che ai sensi dell'art. 9D.Lgs. n 297/1994 , comma 1 viene stabilito che "per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni e agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai Consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 22" al comma 4: "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale".





LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale - Liceo Linguistico

Liceo Linguistico Internazionale Esabac - Liceo Scientifico

Liceo scientifico Sportivo

- Che la provincia di Caserta gestisce autonomamente l'uso dei locali a terzi al di fuori dell'orario scolastico incamerando il relativo canone

Si disciplinano le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici con il seguente regolamento.

Art. 1 – Finalità e campo d'applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Decreto 129/2018 l'utilizzazione temporanea dei locali in esame, può essere concessa a terzi a condizione che l'uso sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima;

Va comunque precisato che i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- all'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. La concessione e l'accesso ai locali è consentito unicamente dopo le ore 18,30.

Art. 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti obblighi:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;
- provvedere alla pulizia dell'area a fine attività e lasciare i locali in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.
- segnalare tempestivamente all'ente locale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi di proprietà comunale;
- segnalare tempestivamente all'ente locale l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;
- provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità;



Via Ovidio, 15 – 81031 Aversa (CE) Tel. 081 3774493

PEC: CEP02000V@pec.istruzione.it, e-mail: CEPM02000V@istruzione.it, C.F. 81001130616

Codice Unico Fatturazione Elettronica: UFD RAT

<http://liceojommelli.edu.it>



LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale - Liceo Linguistico

Liceo Linguistico Internazionale Esabac - Liceo Scientifico

Liceo scientifico Sportivo

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

A norma dell'art. 38, comma 3, del Decreto 129/2018 il concessionario e/o utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo esente la scuola e l'ente proprietario da ogni responsabilità per danni e dalle spese connesse all'utilizzo del bene.

Inoltre, il concessionario sarà responsabile di ogni eventuale danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici, in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo.

Tutte le responsabilità e gli obblighi riguardanti l'uso dei locali ricadono su chi ne fa richiesta, che viene pertanto considerato il concessionario anche nel caso, per lo svolgimento dell'attività, intervengano terze persone.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto 129/2018, citato, il concessionario è obbligato alla stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; copia della polizza suddetta dovrà essere prodotta agli atti dell'istituto scolastico e dell'ente locale proprietario.

L'Istituto non risponde in nessun modo di quanto avviene durante l'utilizzo da parte di esterni.

L'assicurazione costituisce requisito imprescindibile per la concessione dei locali, che potrà essere revocata con effetto immediato nel caso si riscontri la mancanza di tale requisito.

Al termine dell'attività il concessionario deve assicurarsi di aver regolarmente chiuso porte, finestre ed eventuale cancello del cortile.

Art. 5 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Art. 6 - Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- far rispettare il divieto di fumo;
- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica. Comunque, tale segnalazione non esonera il concessionario dall'assunzione a suo carico di ogni eventuale conseguente responsabilità.
- I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con la diligenza richiesta dalla legge e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola, pena la revoca della concessione dietro contestazione del mancato adempimento;
- è impedito l'accesso agli altri locali scolastici non oggetto di concessione;
- è vietato consegnare le chiavi di accesso a persone diverse dal responsabile della richiesta ed è vietata la duplicazione delle stesse per terze persone;
- gli utilizzatori sono tenuti a vigilare affinché nei locali non entrino estranei non autorizzati;
- l'accesso ai locali è consentito a partire da mezz'ora dopo il termine delle lezioni.



Via Ovidio, 15 – 81031 Aversa (CE) Tel. 081 3774493

PEC: CEP02000V@pec.istruzione.it, e-mail: CEPM02000V@istruzione.it, C.F. 81001130616

Codice Unico Fatturazione Elettronica: UFD RAT

<http://liceojommelli.edu.it>



LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale - Liceo Linguistico

Liceo Linguistico Internazionale Esabac - Liceo Scientifico

Liceo scientifico Sportivo

Art. 7 – Prescrizioni in materia di sicurezza.

Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Dovrà garantire la presenza di addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza incendio i cui nominativi saranno trasmessi all'Istituto.

Art. 8 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione devono essere trasmesse all'ente locale, che cura la gestione degli spazi al di fuori dell'orario scolastico, e sarà sua cura provvedere ad inoltrare la richiesta di autorizzazione all'istituzione scolastica almeno 15 giorni prima.

Nella richiesta saranno indicati: finalità dell'utilizzo, date e/o periodi richiesti, generalità del richiedente, residenza e domicilio della persona responsabile.

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria indicata rispetto agli impegni scolastici. Il riscontro, positivo o negativo, verrà comunicato all'ente locale. Il Dirigente Scolastico è delegato a rilasciare l'autorizzazione con riferimento al presente Regolamento ed è tenuto a darne poi notizia al Consiglio di Istituto in occasione della prima seduta utile, fatta eccezione per i casi particolari, da discutere e deliberare in Consiglio di Istituto.

Art. 9 - Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente Scolastico e richiamerà i punti fondamentali della delibera del Consiglio d'Istituto.

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, sia per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, che in relazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali, comprese quelle che richiamano la delibera del Consiglio d'Istituto.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Emilia Tornincasa



Via Ovidio, 15 – 81031 Aversa (CE) Tel. 081 3774493

PEC: CEP02000V@pec.istruzione.it, e-mail: CEPM02000V@istruzione.it, C.F. 81001130616

Codice Unico Fatturazione Elettronica: UFD RAT

<http://liceojommelli.edu.it>